



Comune di Colzate
PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 13.07.1998

REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

ARTICOLO 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio di autobus con conducente che viene istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato oltre che dal presente Regolamento Comunale, dal Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e relativo Regolamento di attuazione, dal D.M. 448 del 20.12.91 e dalla L.R. 31 gennaio 1987, n. 9.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE

Si definisce servizio di noleggio di autobus con conducente, il trasporto di persone per conto di terzi, mediante autoveicoli di cui alla cat. M2 e M3 del D. Lgs. 285/92, alle condizioni previste dall'art. 82 co. 4 e dall'art. 85 della medesima Legge.

ARTICOLO 3 LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre regolare licenza di esercizio rilasciata dall'autorità comunale con validità quinquennale e rinnovo annuale della tassa di concessione comunale.

ARTICOLO 4 PUBBLICITA'

L'Amministrazione Comunale deve garantire ampia pubblicità al bando di rilascio della licenza, secondo gli indirizzi contenuti nella circolare deliberata dalla Giunta Regionale del 06.02.90 n. 4/51414 esplicativa della L.R. 31.01.87, n. 9.

ARTICOLO 5 REQUISITI SOGGETTIVI

Ai sensi del D.M. 448 del 20.12.91, nonché della L.R. 31.01.87 n. 9; gli interessati dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1. *aver conseguito l'abilitazione professionale all'esercizio del trasporto di persone con autobus per il territorio nazionale o estero secondo quanto previsto dal D.M. 448;*
2. *non aver riportato:*
 - condanne o pene che comportino comunque l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
 - provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.56, n. 1423; 31.05.65, n. 575; 13.09.72, n. 646; 12.10.82, n. 726;
 - dichiarazione di fallimento e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.03.42, n. 267;
 - un provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio da parte di qualsiasi comune;
 - condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
 - in tre o più casi, sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto;
3. *disporre di adeguato organico di personale;*

4. *dimostrare sufficiente capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri in riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 9 e dalla circolare esplicativa deliberata dalla Giunta Regionale in data 06.02.90 n. 4/51414; ovvero corrisponda al requisito di idoneità finanziaria descritto all'art. 5 del D.M. 448;*
5. *disporre di una rimessa nell'ambito della Comunità Montana Valle Seriana Inferiore.*

ARTICOLO 6 DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, devono presentare domanda in bollo direttamente al Sindaco. La domanda dovrà contenere gli estremi anagrafici e fiscali del soggetto richiedente ed ogni elemento preferenziale eventualmente posseduto ai sensi del successivo art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. certificato di abilitazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi degli artt. 6 e 15 del D.M. 448 del 20.12.91.
2. documento di fidejussione bancaria o assicurativa ovvero polizza assicurativa come descritta nella circolare esplicativa deliberata dalla giunta regionale in data 06.02.90, n. 4/51414.
3. elenco del personale regolarmente assunto, dei soci prestatori d'opera, dei collaboratori familiari o coadiuvanti con i rispettivi dati anagrafici.
4. fotocopia del libro matricola.
5. dichiarazione del titolare o legale rappresentante, attestante l'estraneità degli stessi a provvedimenti di cui all'art. 5 secondo punto. Tale dichiarazione deve valere anche per tutte le persone che a norma del D.M. 448 devono dimostrare il possesso dell'idoneità morale.

ARTICOLO 7 CRITERI PREFERENZIALI

Costituiscono criteri preferenziali:

1. il possesso di altre licenze di noleggio con conducente di autobus;
2. _____ a cooperative o consorzi di imprese del settore;
3. l'essere titolari di concessioni di linea pubblica.

In assenza dei precedenti requisiti si consideri la maggior anzianità di esercizio della professione di trasportatore di persone con autobus a noleggio.

ARTICOLO 8 REVOCA DELLE LICENZE

La licenza di esercizio può essere in ogni momento revocata da questo Comune allorché il titolare perda i requisiti di idoneità richiesti all'art. 5 ovvero incorra in provvedimenti di cui all'art. 5 secondo punto.

La licenza di esercizio può essere altresì revocata, previo diffida scritta, per la reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare ogni variazione dei rapporti di lavoro in atto al momento dell'ottenimento della licenza ovvero delle disposizioni del successivo art. 9.

In caso di revoca la Commissione di cui all'art. 14 provvederà a darne comunicazione al provinciale ufficio di M.C.T.C. affinché provveda al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

ARTICOLO 9 DOCUMENTAZIONE DI BORDO

Il titolare della licenza deve provvedere a conservare a bordo del veicolo i seguenti documenti:

1. originale della licenza di esercizio;
2. foglio di viaggio per il servizio in corso;

3. dichiarazione del titolare o legale rappresentante attestante il rapporto di dipendenza con il conducente del veicolo;
4. copia del presente regolamento a disposizione dei passeggeri o degli organi di controllo.

ARTICOLO 10 FOGLIO DI VIAGGIO

Per ogni servizio effettuato si deve emettere foglio di viaggio che corrisponda alle seguenti prescrizioni:

- che sia progressivamente numerato;
- che rechi l'indicazione del committente, il percorso, la data di effettuazione, le generalità del conducente, il numero di targa del veicolo;
- che sia firmato dal titolare o legale rappresentante;
- che contenga la dicitura "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio";
- che dimostri il rispetto delle tariffe minime eventualmente deliberate dalla Regione.

I fogli di viaggio dovranno essere conservati presso la sede dell'impresa per un anno.

In alternativa al presente documento il conducente dovrà poter esibire fattura o ricevuta fiscale contenente i dati di cui sopra ovvero copia del contratto in caso di erogazione di servizi continuativi.

ARTICOLO 11 TRASFERIBILITA' E CESSAZIONE

La licenza di esercizio è trasferibile previo accertamento da parte del comune che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e comunque con l'assenso espresso di questo comune, non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio.

In caso di cessazione dell'attività la licenza dovrà essere restituita al comune.

ARTICOLO 12 SUBENTRO

In caso di decesso del titolare di ditta individuale, la licenza è trasferita, su domanda, agli eredi che siano in possesso dei requisiti previsti. A tal fine trova applicazione l'art. 18 del D.M. 448.

In caso di decesso del titolare di certificato di abilitazione professionale, l'impresa individuale o società dovrà provvedere ai sensi del medesimo art. 18 del D.M. 448.

ARTICOLO 13 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

Esperita la gara e verificati i requisiti, il comune rilascia regolare licenza di esercizio. Il titolare dovrà provvedere entro sette giorni all'iscrizione presso la Camera di Commercio provinciale e consegnare copia del certificato di iscrizione al Comune.

Il titolare ha l'obbligo di munirsi di automezzo idoneo entro sessanta giorni, comunicare il relativo numero di targa la Comune al fine dell'aggiornamento del documento di licenza ed iniziare il servizio.

L'inosservanza dei precedenti commi del presente articolo comportano la decadenza della licenza e la sua restituzione al Comune.

In caso di sostituzione del veicolo, il titolare dovrà preventivamente richiedere analoga autorizzazione all'autorità comunale.

Il veicolo dovrà essere munito di placca metallica riportante il blasone comunale, il numero di licenza e la sigla N.C.C. (noleggio con conducente).

ARTICOLO 14 COMMISSIONE

Presso il comune è istituita la Commissione competente al trasporto di persone. Essa vigilerà sul regolare funzionamento del servizio ed avrà un ruolo consultivo verso l'esecutivo comunale per ogni questione inerente il servizio o l'applicazione del presente regolamento. La commissione potrà inoltre prescrivere apposite verifiche dirette, con lo scopo di appurare il decoro del mezzo immatricolato, sospendendo eventualmente la licenza sino alla dimostrazione, da parte del titolare di aver provveduto ai lavori necessari.

La Commissione verificherà inoltre annualmente che il titolare provveda al rinnovo della licenza mediante il pagamento dell'apposita tassa comunale e sottoponga il veicolo a revisione tecnica presso la sede provinciale della Motorizzazione Civile.

La Commissione dovrà infine provvedere alla conservazione ed aggiornamento della lista del personale addetto, presentata dal titolare all'atto della domanda e provvedere alla relativa verifica.

La Commissione è composta da:

- Assessore ai trasporti e viabilità o suo delegato;
- C.te dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- un rappresentante dell'Associazione provinciale più rappresentativa nel settore del trasporto di persone con autobus;
- un rappresentante del gruppo di Maggioranza; un rappresentante di Minoranza.

ARTICOLO 15 SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora per l'avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dello stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato proporzionale all'intero costo del servizio.

ARTICOLO 16 COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE

I conducenti di autobus a noleggio con conducente in servizio, devono indossare abiti decenti e usare con il pubblico modi corretti. In particolare si prescrive che:

- si adeguino alle richieste degli agenti della forza pubblica o dei cittadini nell'interesse della sicurezza o dell'ordine;
- consegnino al locale ufficio di Polizia Municipale ogni oggetto smarrito rinvenuto sul mezzo e che sia impossibile restituire al proprietario entro le 48 ore;
- disimpegnino il servizio con ogni decoro.

ARTICOLO 17 RAPPORTI TRA TITOLARE E UTENTE

Il titolare di licenza di noleggio non incorre nell'obbligo della prestazione e nel caso abbia assunto un incarico ha il diritto di tutelare la propria professione, l'automezzo, il conducente e la sicurezza dei passeggeri, redigendo un contratto di servizio che contenga le disposizioni ritenute necessarie e che non contrastino con la vigente normativa; facendolo leggere e sottoscrivere al passeggero o al capogruppo o al committente prima dell'affettuazione del servizio.

Copia del contratto dovrà restare a bordo del mezzo a disposizione dei passeggeri e del conducente.

ARTICOLO 18 NORME TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si faccia riferimento alla normativa di cui all'art. 1.

Il presente regolamento è soggetto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 267.

